**CONVENZIONE**

**PER LA COLLABORAZIONE CON IL CENTRO PER L’INFANZIA PRIVATO GESTITO DA *“BOTTEGHE DELLA SPERANZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”* PER IL SOSTEGNO DELL’UTILIZZO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA IN COMUNE PRIVO DELLA STRUTTURA COMUNALE**

**Premesso** che:

* Il *Laboratorio della Speranza*, associazione di promozione sociale, nasce dopo il terremoto del 24 agosto 2016 con la missione di mettere in comunicazione e coordinare tutti coloro che vogliano realizzare progetti sociali, educativi, caritativi per le comunità colpite dal terremoto (e non) e creare progetti comuni e organicità di interventi;
* *Le* *Botteghe della Speranza* è un progetto dell’Associazione “*Laboratorio della Speranza*” che ha dato vita, nel giugno 2018 ad una cooperativa sociale, chiamata “*Botteghe della Speranza*” allo scopo di realizzare dei centri di aggregazione giovanile con gli obiettivi di creare un luogo e una serie di progetti volti alla prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze, della dispersione scolastica e della disoccupazione giovanile;
* Nel 2019 il Comune di Acquasanta Terme ha avviato una fase di co-progettazione con *Botteghe della Speranza* al fine di dotare il territorio comunale di un servizio per la prima infanzia allo scopo di evitare che le famiglie acquasantane siano costrette a raggiungere i centri più grandi per usufruire di analoghi servizi e, conseguentemente, allo scopo di rafforzare la capacità attrattiva del territorio nei confronti delle giovani coppie, di contrastare il fenomeno dello spopolamento e di favorire la resilienza della popolazione ai cambiamenti indotti dal sisma del 2016;
* I servizi per la prima infanzia svolgono una duplice funzione: sociale ed educativa;
* avere accesso o meno a queste opportunità ha conseguenze decisive sulla possibilità per il minore di sottrarsi alla povertà educativa;
* accanto al ruolo educativo, c’è una funzione sociale molto importante. Offrire questi servizi a un prezzo accessibile può essere un incentivo all’occupazione femminile, e quindi alla parità di genere nonché a una migliore condizione economica del nucleo familiare;
* con l’avvio del progetto pilota “Centro di infanzia” di Acquasanta Terme, avvenuto nel 2019, il Comune ha attivato un rapporto convenzionale con *Botteghe della Speranza*, mettendo a disposizione gratuitamente locali idonei e forniti di specifico arredamento che hanno garantito un consono svolgimento del servizio ed ha inoltre erogato un contributo economico che ha consentito di calmierare le tariffe applicate all’utenza garantendo il pareggio dei costi di gestione;
* con Determinazione n. 12/86 del 14/02/2020 è stato rilasciato dal Comune l’accreditamento del Servizio di Centro per l’Infanzia con pasto e sonno alla *“BOTTEGHE DELLA SPERANZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”*, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9: "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie" e del [regolamento regionale del 22 dicembre 2004, n.13](http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1481) **:** Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9.

Considerato che con DPCM 04 marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, sono stati sospesi tutti i servizi educativi per l’infanzia e pertanto non è stato possibile portare a termine il progetto pilota non potendo conseguentemente valutare l’impatto sociale del servizio e la realizzabilità del progetto;

Al fine di ottenere dati ed informazioni necessarie per la programmazione dei servizi pubblici a domanda individuale dell’ente, si ritiene opportuno riprendere tale progetto anche per l’anno scolastico 2020/2021 e di completare conseguentemente un anno scolastico di “Centro per l’infanzia” e valutare le relative ricadute sociali del servizio;

**Vista** la [legge regionale 28 agosto 2018 n.35](http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/2036), modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003 n.9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995 n.46 concernente “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti'" e 9 agosto 2017, n. 28 “Disposizioni relative all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale”.

**Richiamata** la Legge regionale 13 maggio 2003 n.9: "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie";

**Richiamato** il [Regolamento regionale del 22 dicembre 2004 n.13](http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1481)**:** Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9;

**Richiamato** il D.M. n.80 del 03/08/2020 con il quale viene adottato il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 03/09/2019 con la quale è stato approvato lo schema della convenzione del progetto pilota avviato nel 2019;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 107/2020 con la quale è stato approvato lo schema della presente convenzione

**TRA**

il ***Comune di Acquasanta Terme*** con sede in Acquasanta Terme, Piazza XX Settembre n.12  
63095 Acquasanta Terme (AP) P.I. 00356080440 rappresentato dal Dott. Sante Stangoni, Sindaco – protempore del Comune di Acquasanta Terme

**E**

***BOTTEGHE DELLA SPERANZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.***, con sede in Acquasanta Terme, Corso G. Schiavi n.5 (P.IVA:02352820449) rappresentato da ………………….. , in qualità di legale rappresentante *Botteghe della Speranza Società Cooperativa Sociale A R.L.* si conviene e si stipula quanto segue:

**art. 1 - Premesse**

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**art. 2 – Oggetto della convenzione**

Il Comune di Acquasanta Terme stipula la presente convenzione con *Botteghe della Speranza Società Cooperativa Sociale a R.L.*, al fine di incentivare e favorire l’apertura del Centro per l’infanzia privato in F.ne Paggese e l’iscrizione alla struttura e la frequenza dei bambini presso la struttura medesima, considerata anche la sua peculiare valenza sociale in quanto il Comune di Acquasanta Terme non gestisce direttamente tale servizio. Per i suddetti fini, il Comune concede in comodato gratuito la struttura ubicata in F.ne Paggese e accatastata al N.C.E.U. del Comune di Acquasanta Terme al foglio di mappa n. 60 con la particella 860 accollandosi altresì i consumi per le utenze.

Il comune concede inoltre un contributo omnicomprensivo per l’anno 2020 pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) al fine di calmierare le rette di frequenza applicate all’utenza nella fase di avvio del servizio (A.S. 2020/2021).

**art. 3 – Obblighi del soggetto titolare del centro d’infanzia**

Botteghe della speranza si impegna:

1. ad erogare i servizi educativi propri con idonea organizzazione, nel rispetto delle normative nazionali e regionali e con particolare attenzione al rispetto delle linee guida emanate dalle autorità competenti volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto da COVID 19;
2. ad applicare le rette di frequenza riportate nell’allegato “A”*.*
3. a non modificare le predette rette in assenza di previo formale assenso dell’Amministrazione comunale, pena l’automatica risoluzione della presente convenzione.
4. a mettere a disposizione del Comune l’apposita documentazione sulle rette applicate e sul periodo di frequenza di ciascun utente. I dati come sopra trasmessi e/o messi a disposizione dovranno essere trattati nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. previste dal Reg. UE n. 2016/679).
5. a mantenere i requisiti previsti dalla L.R. 28 agosto 2018 n. 35, dalla L.R. 13 maggio 2003 n. 9 e dal [Regolamento regionale del 22 dicembre 2004 n. 13](http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1481) sia per quanto attiene la funzione educativo/didattica, sia per la parte strutturale con l’ausilio dell’Amministrazione Comunale qualora vengano meno i requisiti strutturali. In ogni caso, qualsiasi modifica dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione comunale; L’Amministrazione si riserva di effettuare i monitoraggi necessari al fine di verificare il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di rilascio dell’autorizzazione e accreditamento, anche avvalendosi dell’A.S.U.R. Zona territoriale n. 13 di Ascoli Piceno;
6. ad impiegare personale educativo ed operatori muniti di idoneo titolo di studio, così come previsto dalla vigente normativa in materia;
7. a definire il calendario delle attività scolastiche in conformità alle disposizioni vigenti e di concerto con l’Amministrazione Comunale;
8. a rendere noto il calendario delle attività, anche per eventuali variazioni, agli utenti e al Comune;
9. a comunicare e concordare con il Comune l’orario di funzionamento del servizio e ogni eventuale variazione, come pure ogni informazione relativa al servizio offerto dalla struttura;
10. a mantenere i locali idonei allo svolgimento delle attività didattiche, per quanto riguarda la sicurezza, l’accessibilità e le condizioni igienico sanitarie, in particolare degli alimenti, in conformità alle norme di legge in materia, esonerando il Comune da ogni specifica responsabilità o rivalsa al riguardo, nel caso in cui eventuali verifiche ispettive dell’A.S.U.R. o altri enti preposti evidenzino delle non conformità;
11. ad attenersi scrupolosamente al “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” adottato con D.M. n.80 del 03/08/2020 e contenente tutte le misure necessarie al contenimento dell’epidemia COVID-19;
12. ad applicare le disposizioni normative che disciplinano gli aspetti contrattuali, retributivi, assicurativi, previdenziali, fiscali del personale a qualunque titolo impiegato ed incaricato, esonerando il Comune da ogni specifica responsabilità o rivalsa al riguardo;
13. ad applicare in favore dei propri collaboratori, dipendenti e personale le disposizioni normative di prevenzione e sicurezza previste per legge (L. n. 81/2008);
14. a dotarsi di apposita copertura assicurativa – di congruo massimale - per la responsabilità civile derivante dai danni patiti o inferti a qualsiasi titolo da e nei confronti dei bambini, dei genitori, di terzi, durante e in relazione alla loro permanenza nel nido. Le singole polizze saranno trasmesse in copia al Comune di Acquasanta Terme.
15. a favorire e assicurare la partecipazione delle famiglie mediante comunicazioni, incontri, riunioni o assemblee.

**art. 4 – Erogazione del contributo a sostegno dell’attività della struttura**

Per ciò che concerne l’erogazione del contributo riferito alla gestione della struttura avverrà secondo le seguenti modalità:

* erogazione dell’intero importo relativo al 2020 pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro il mese di dicembre 2020 dietro presentazione di idoneo rendiconto attestante le spese sostenute;

la cooperativa dovrà inoltre presentare un rendiconto documentale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla chiusura del servizio, comprendente le spese sostenute e le entrate a qualsiasi titolo realizzate e/o esigibili per la gestione del servizio stesso salvo la sussistenza di impegni ed oneri di competenza della gestione non ancora pervenuti alla cooperativa alla predetta data di rendicontazione.

Nel caso in cui il risultato della gestione emerso dalla rendicontazione definitiva di cui sopra evidenzi un ricavato superiore al contributo concesso, il predetto contributo verrà proporzionalmente ridotto.

In mancanza della presentazione del rendiconto definitivo l’Amministrazione avvierà le procedure per il recupero coattivo del finanziamento erogato

**art. 5 – Sede della struttura**

Per lo svolgimento dell’attività di centro infanzia il Comune di Acquasanta Terme concede in comodato d’uso gratuito alla *Società* *Cooperativa Botteghe della Speranza a r.l.*, che accetta, la struttura sita in F.ne Paggese e accatastata al N.C.E.U. del Comune di Acquasanta Terme al foglio di mappa n. 60 con la particella 860.

Il comune si obbligo inoltre al pagamento delle utenze di acqua ed energia elettrica.

La struttura può essere utilizzata dalla Cooperativa comodataria esclusivamente per l’uso determinato dalla presente convenzione.

Sono interamente a carico della *Cooperativa Botteghe della Speranza* le seguenti spese di:

* manutenzione ordinaria,
* pulizia dei locali
* ogni altra spesa sostenuta per servirsi dell’immobile;

sono inoltre a carico della *Cooperativa Botteghe della Speranza* eventuali successivi lavori di sistemazione ed adattamento dei locali per i quali dovrà comunque essere sempre preventivamente autorizzato in forma scritta dal Comune.

La *Cooperativa Botteghe della Speranza* non potrà richiedere al termine del contratto alcun rimborso per eventuali migliorie apportate all’immobile. Tutte le spese per i lavori di manutenzione straordinaria necessari per mantenere l’immobile nello stato di servire all’uso convenuto, sono a carico del Comune di Acquasanta Terme.

La *Cooperativa Botteghe della Speranza* è costituita custode dei locali predetti e dovrà riconsegnarli in condizioni analoghe a quelle sussistenti al momento della consegna, comprensivi di eventuali addizioni e migliorie, salvo il normale deperimento conseguente alla specifica destinazione della struttura. In caso contrario, la Cooperativa sarà tenuta al risarcimento del danno

**art. 6 – Bambini iscritti**

Il numero di bambini iscritti dovrà attenersi alle indicazioni previste nell’autorizzazione al funzionamento emanata con provvedimento n. 995 del 24/12/2019 da parte di SUAP.

**art. 7 - Durata**

La presente Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione sino al termine della chiusura del servizio per l’anno scolastico 2020/2021 (presumibilmente 30 giugno 2021 ovvero 31 luglio 2021 nel caso di raggiungimento di un numero minimo di iscritti). La convenzione medesima può essere modificata in accordo delle parti.

**art. 8 – Registrazione**

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso, con onere a carico dalla parte richiedente.

**art. 9 - Rinvio normativo.**

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Acquasanta Terme,

Per il Comune Per Botteghe della Speranza

Il Sindaco Il Presidente

Dott. Sante Stangoni Sig. ………….